



COMUNE DI ASTI
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI
Unità Operativa Mense

**CIG. 8134570B83 – ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI DERRATE
ALIMENTARI PER LA MENSA SOCIALE DELLA CITTA' DI ASTI PER
IL PERIODO DI 48 MESI**

CONFORME AI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI" - DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 25/07/2011 (G.U. N. 220 SERIE GENERALE DEL 21/09/2011, ALLEGATO 1)

CAPITOLATO SPECIALE

ARTICOLO 1

TIPOLOGIA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente capitolato è un **ACCORDO QUADRO** con un unico operatore economico.

Con il termine accordo quadro (art. 54 del D.Lgs. 50/2016) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi contrattuali di cui al successivo art. 3 - punto 3.3.

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Tale accordo quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato la fornitura di tutte le derrate, come meglio descritta al successivo art. 4 e negli allegati, necessarie per il periodo indicato al successivo art. 2 e comunque fino all'importo massimo stimato per l'accordo medesimo.

Pertanto, l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- A. il contratto di accordo quadro termini prima del termine di mesi 48 dalla stipula a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- B. l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto entro il termine di mesi 48 dalla stipula.

Durante il periodo contrattuale l'accordo quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, formalizzati sotto forma di lettera commerciale, trasmessa a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa.

Il contratto di cui trattasi ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari, con le modalità meglio precisate nei successivi articoli del presente documento, occorrenti per la preparazione di pasti

caldi a favore degli utenti aventi titolo al servizio di mensa sociale del Comune di Asti e per la distribuzione di alimenti al crudo ai nuclei familiari aventi titolo.

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo quadro decorrerà dalla stipula del relativo contratto – presumibilmente dal 1 febbraio 2020 - da altra data indicata nel contratto o dall'eventuale avvio anticipato, per la durata massima di 48 mesi oppure fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.

ARTICOLO 3

VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO – PREZZO A BASE DI GARA – PREZZI CONTRATTUALI – MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 Valore stimato complessivo dell'accordo quadro

Il valore stimato complessivo dell'Accordo Quadro – ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 – è quantificato in €. **664.400,00 + IVA** incluse le opzioni, come di seguito dettagliato:

- **€. 552.000,00 + IVA: importo dell'Accordo Quadro per la durata di 48 mesi;**
- €. 110.400,00 + IVA per eventuale aumento del valore del contratto – art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016,
- €. 2.000,00 per eventuale incremento ISTAT,

precisando che per quanto attiene agli oneri da interferenza (ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008) non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), trattandosi di mera fornitura senza posa in opera.

L'importo complessivo contrattuale coincide con l'importo dell'Accordo Quadro per la durata di 48 mesi (pari a €. 552.000,00 + IVA) ed è stato calcolato in seguito ad istruttoria dell'Unità Operativa Mense del Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, con riferimento alle quantità presuntivamente necessarie per la preparazione di pasti caldi a favore degli utenti aventi titolo al servizio di mensa sociale e per la distribuzione di alimenti al crudo ai nuclei familiari aventi titolo, determinati sulla base dei dati storici in possesso dell'Amministrazione Comunale, come da allegato "*elenco quantità annue presunte*" (**All. A**).

Si precisa che le quantità effettivamente ordinate varieranno anche in base agli alimenti donati dal Banco Alimentare, dagli esercizi commerciali della città o in seguito ad iniziative benefiche organizzate a favore della Mensa Sociale.

3.2 Prezzo a base di gara soggetto a ribasso.

Il prezzo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad €. **137.500,00 + IVA** di legge e rappresenta l'importo stimato annuo relativo alla fornitura in argomento.

Il prezzo a base di gara suindicato viene utilizzato unicamente per determinare l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, che sarà disposta nei confronti del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale, fermo restando il valore del contratto che rimarrà invariato (€. 552.000,00 + IVA).

3.3 Prezzi unitari contrattuali

I prezzi unitari contrattuali delle derrate alimentari, dovuti dall'Amministrazione comunale, sono quelli indicati nella *Tabella prezzi unitari*, parte integrante dell'offerta economica dell'affidatario, oltre a IVA di legge.

Con tale prezzi si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente al contratto di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto al successivo articolo 9 *Modifica del contratto durante il periodo di efficacia*.

3.4 Modalità di pagamento

Il pagamento della fornitura avverrà a seguito di emissione di apposita fattura, con cadenza mensile posticipata, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Tale fattura dovrà riportare il dettaglio delle derrate ordinate ed effettivamente consegnate ed il relativo prezzo unitario risultante dalla *Tabella prezzi unitari* presentata in sede di gara, oltre a IVA in split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento di cui al successivo art. 6.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà liquidata dall'Amministrazione comunale al termine di ciascun affidamento specifico e solo dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento specifico (CIG derivato), il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura **UF5DLZ**. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

ARTICOLO 4

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

4.1 Caratteristiche delle derrate - riferimenti normativi – menù e tabelle dietetiche – quantità presunta

Le derrate alimentari oggetto del presente contratto devono essere conformi alle normative vigenti e possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie.

Si rimanda al **Criterio ambientale minimo par. 6.3.1 "Produzione degli alimenti e delle bevande"** del "C.A.M. per la fornitura di derrate alimentari" - DM del 25/07/2011 (g.u. n. 220 serie generale del 21/09/2011, allegato 1)

L'affidatario è tenuto a documentare la provenienza dei prodotti biologici, DOP, IGP e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.

Le carni devono provenire da allevamenti nazionali e da stabilimenti riconosciuti CE.

Tutti i prodotti di origine animale devono essere dotati di bollatura sanitaria/marchio di identificazione ad eccezione delle uova per le quali valgono specifici requisiti di etichettatura/stampigliatura previsti dai Regolamenti CE

E' vietato l'utilizzo di alimenti, sotto forma di materia prime, derivati e prodotti finiti, contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).

Si precisa inoltre che :

- le quantità stimate occorrenti sono riportate nell'**Allegato A** *Elenco quantità annue presunte*;
- le caratteristiche specifiche delle derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti caldi e per la distribuzione di alimenti al crudo sono riportate nell'**Allegato B** *Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari*;
- il *menù giornaliero* è riportato nell'**Allegato C**.

Il Comune si riserva di richiedere la fornitura di ulteriori derrate alimentari, qualora si rendessero necessarie per nuove preparazioni culinarie, non inserite nel suddetto Allegato B, indicando le caratteristiche merceologiche necessarie.

4.2 Ordine e consegna

L'ordine delle derrate alimentari verrà effettuata con cinque giorni di anticipo rispetto alla data di consegna, tramite e-mail, entro le ore 12,00, ai recapiti indicati dall'affidatario.

La consegna delle derrate alimentari dovrà essere effettuata nell'orario compreso fra le ore 8,00 e le ore 9,00, per l'intero periodo di vigenza contrattuale, presso i locali della Mensa Sociale, C.so Genova 30, secondo il seguente piano di consegne:

- pane, in ciascun giorno della settimana dal lunedì al sabato;
- uova fresche, formaggio spalmabile, carni, prodotti vari confezionati: mercoledì;
- prodotti ortofrutticoli: giovedì;

Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto con l'esatta indicazione della qualità e quantità dei prodotti consegnati.

Si precisa che per i quantitativi dei prodotti consegnati in eccesso rispetto alla quantità richiesta verrà pagata solo la quantità effettivamente ordinata.

I prodotti devono essere consegnati con mezzi di trasporto conformi al DPR 327/80, igienicamente idonei e refrigerati in grado di garantire il mantenimento, durante il trasporto, delle temperature previste dalle leggi vigenti.

Si rimanda al **Criterio ambientale minimo par. 6.3.3 "Trasporti"** del "C.A.M. per la fornitura di derrate alimentari" - DM del 25/07/2011 (g.u. n. 220 serie generale del 21/09/2011, allegato 1).

L'affidatario dovrà fornire una scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle derrate alimentari e il numero di mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione.

4.3 Riferimenti normativi

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'affidatario dovrà garantire la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche atte ad evitare che si possano determinare inconvenienti di sorta, e ciò sia in relazione alla qualità e alla conservazione delle derrate alimentari, sia in relazione al trasporto, con riferimento a tutte le norme di legge vigenti in materia di alimenti e bevande che si intendono qui richiamate, ed in particolare a quanto disposto dalla Legge 283 del 30.4.1962 e suo regolamento di esecuzione DPR 327 del 26.3.1980, dai Regolamenti Comunitari n. 178/2002 e 852/2004 concernenti la sicurezza igienica dei prodotti

alimentari, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di igiene ed a quanto previsto dal presente documento.

Tutti i prodotti richiesti devono rispondere alla normativa italiana e comunitaria vigente, essere conformi alla legge n. 204/2004, al Reg. CE n. 178/2002, in tema di sicurezza degli alimenti e rintracciabilità.

Per quanto riguarda l'igiene dei prodotti alimentari si applicano i Reg. CE n. 852 e 853/2004 e per gli allergeni alimentari il D.Lgs. n. 114/2006.

Le derrate biologiche utilizzate devono essere conformi a tutta la normativa vigente in tema di metodi di produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, comunitaria e nazionale (Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91).

Il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, come modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 710/2009.

Il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

Tutte le norme di legge in materia di alimenti provenienti da agricoltura biologica e di prodotti derivanti da coltivazioni "a lotta integrata" si intendono qui richiamate.

4.4 Etichettatura ed imballaggio delle derrate

I prodotti dovranno essere confezionati ed imballati in maniera idonea a garantire i requisiti igienici, suddivisi per categorie merceologiche in modo che le singole confezioni non arrechino danno ad altre.

Gli imballaggi devono essere integri, senza alterazioni. Le confezioni dei prodotti consegnati devono essere integre, chiuse all'origine, senza segni di manomissione, fori o perdita di sottovuoto. L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente per ciascuna classe merceologica.

Alla consegna, la data di scadenza riportata sulla confezione dovrà prevedere una vita residua del prodotto superiore al 50%. L'indicazione della vita commerciale dei singoli prodotti dovrà pertanto essere contenuta nelle relative schede tecniche che dovranno riportare per ogni confezione consegnata la data di confezionamento e la data di scadenza.

Si rimanda al **Criterio ambientale minimo par. 6.3.2 "Requisiti degli imballaggi"** del "C.A.M. per la fornitura di derrate alimentari" - DM del 25/07/2011 (g.u. n. 220 serie generale del 21/09/2011, allegato 1)

L'affidatario è tenuto a garantire che gli imballaggi siano rispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 ed alle pertinenti norme tecniche di cui ai Criteri Ambientali Minimi, provvedendo nel contempo a descrivere l'imballaggio che utilizzerà e la conformità alle norme tecniche di cui al suddetto Decreto Legislativo.

4.5 Documentazione fiscale e di qualità

L'affidatario dovrà acquisire dai propri fornitori e rendere costantemente disponibile all'Amministrazione Comunale, in originale o copia conforme, la seguente documentazione per ogni prodotto consegnato presso la sede della Mensa Sociale:

- la documentazione di cui ai Regolamenti Comunitari n. 178/2002 e 852/2004 concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari;

- la scheda tecnica del prodotto;
- la documentazione fiscale (documento di trasporto, fattura, ecc.).

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA - TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Asti.

L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare verso i propri dipendenti.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente documento.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'affidatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto dall'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Asti, se disponibile, e dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune in relazione alla propria attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'affidatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, designato dall'affidatario per le attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano l'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

L'Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Affidatario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso l'Amministrazione comunale stessa.

L'affidatario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci.

ARTICOLO 6

VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il Responsabile unico del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato e dagli altri documenti contrattuali, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 11.

L'affidatario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente richiesti e la documentazione relativa.

I controlli saranno effettuati dall'unità Operativa Mense, anche avvalendosi di personale all'uopo delegato e potranno essere svolti anche senza preavviso.

All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una **polizza assicurativa**, rilasciata da primario istituto assicurativo, a **copertura del rischio da responsabilità civile** in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compreso il Comune di Asti.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata del contratto ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a € **1.500.000,00**;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € **1.500.000,00**;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui l'affidatario sia un R.T.I. di tipo orizzontale le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità:

- polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per il presente accordo quadro, nella quale tutti i componenti dell'RTI hanno la qualifica di assicurati;
- appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI per il presente accordo quadro.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ARTICOLO 8 GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario, quale esecutore del contratto, deve costituire garanzia definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

ARTICOLO 9 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il Comune di Asti, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare modifiche e varianti in aumento e in diminuzione, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Le modifiche delle prestazioni, in aumento ed in diminuzione, che comportino variazioni del corrispettivo, se singolarmente di importo inferiore a €. 40.000, verranno formalizzate a mezzo di lettera commerciale.

I prezzi unitari contrattuali di cui alla *Tabella prezzi unitari* dell'affidatario resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo revisione, su richiesta dell'affidatario, applicando l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) relativo ai 12 mesi precedenti la richiesta.

La richiesta di revisione prezzo potrà essere presentata a decorrere dal secondo anno dell'accordo quadro, non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

L'affidatario comunica al Comune di Asti, prima dell'inizio del contratto, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della fornitura, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11

PENALI

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari allo **0,1‰ (0,1 per mille) del valore contrattuale dell'Accordo Quadro** per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Oltre alla penale sopra indicata, si stabilisce che:

- in caso di ritardo di consegna dei prodotti richiesti oppure in caso di quantitativi inferiori rispetto all'ordine che comportano un'integrazione della consegna, verrà applicata una penale pari a **1/24 del valore della merce**, per ogni ora di ritardo rispetto all'iniziale termine di consegna, come definito al precedente punto 4.2 *Ordinazione e consegna*;
- in caso di difformità qualitative dei beni consegnati rispetto a quanto previsto dal contratto (in via esemplificativa e non esaustiva: prodotti con caratteristiche merceologiche non conformi a quelle previste dal contratto, prodotti in confezioni non conformi a quanto previsto dal contratto, prodotti non etichettati, prodotti alimentari aventi vita residua - shelf life - inferiore al 50% della vita stessa di tali prodotti dalla data di confezionamento, ecc.....), si potrà attivare la procedura di reso ed in tal caso l'inadempimento verrà considerato come mancata consegna con l'applicazione della penale per ogni ora di ritardo rispetto all'iniziale termine di consegna, come sopra specificato.

Dopo la terza applicazione delle penali ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 12 del presente capitolato.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 12 *Risoluzione del contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Il valore delle penali sarà detratto dagli importi da corrispondere all'affidatario.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed dall'articolo 176 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- abbandono e/o interruzione non motivata del contratto, salvo che per cause di forza maggiore;
- frode dell'affidatario;
- procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'affidatario;
- cessione del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- grave inadempienza o/e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- inadempienze o/e negligenze, anche non gravi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'affidatario;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 11 *Penali*;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto per colpa dell'affidatario.

In caso di inadempimento dell'affidatario, il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, precisando che all'affidatario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, il Comune di Asti potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 13 FACOLTÀ DI RECESSO

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 14 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione del contratto, la competenza è del Foro di Asti.

ARTICOLO 15 RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, nonché nello schema di contratto, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.